

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE COPIA

Atto N. 8 del 04-03-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 E APPROVAZIONE P.E.F. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di marzo alle ore 09:00, nella Sala Consiliare convocata nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.

Assume la presidenza Dott. Rolando Pecora
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Bolli

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri

Sandro Provenziani
Simone Gambini
Michele Carpineti

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti

Pecora Rolando	P	Sindaco	Castellani Andrea	P	Consigliere
Elisei Giordano	P	Consigliere	Paoltroni Gino	P	Consigliere
Mogliani Orietta	P	Consigliere	Provenziani Sandro	P	Consigliere
Gambini Simone	P	Consigliere	Girotti Massimo	P	Consigliere
Forti Ilenia	P	Consigliere	Ripani Giuseppe	P	Consigliere
Eusepi Arianna	P	Consigliere	Trana' Bruno	A	Consigliere
Carpineti Michele	P	Consigliere			

Consiglieri Presenti n. 12.

Consiglieri Assenti n. 1.

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

Si dà inoltre atto che

- ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale

La discussione di cui al presente punto è integralmente riportata nel precedente atto n. 5 del 04/03/2017 della presente seduta del Consiglio Comunale a seguito della unificazione della illustrazione e discussione dei punti:

- n. 5 “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019”;
- n. 6 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2017”;
- n. 7 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017”;
- n. 8 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 E APPROVAZIONE P.E.F. 2017”;
- n. 9 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D. LGS. N. 118/2011).”;

dell'O.d.g., come proposto dal Sindaco e condiviso dal Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio n. 7 del 22-02-2017 di seguito riportato:

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 09/09/2014, il quale all'articolo 29 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti (allegato A) dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 312.071,00 di cui € 103.663,00 fissi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO che il piano tariffario allegato risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello dell'anno precedente, tenuto anche conto dell'attività in corso di aggiornamento della base imponibile derivante dall'attività di accertamento dell'ufficio;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2017 le medesime tariffe approvate con DCC n. 7 del 30/03/2016;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di confermare per l'anno 2017, stante quanto stabilito con apposite norme regolamentari e di seguito riportate, le seguenti riduzioni:

Condizione	Riduzione
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
Utenti che svolgono il compostaggio domestico	40%
Nuclei familiari in condizione di indigenza	Fino all'80%

RITENUTO altresì di prevedere che il versamento della TARI per l'anno 2017 avvenga in n. 2 rate da versare entro il 31/07/2017 ed entro il 31/10/2017;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02/02/2017 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2017;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2017, per le motivazioni in premessa citate, ai sensi della legislazione vigente richiamata in narrativa nonché dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale, il Piano Economico Finanziario TARI di cui all'allegato A) e le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI STABILIRE** altresì che per l'anno 2017 vengono confermate le seguenti riduzioni:

Condizione	Riduzione
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
Utenti che svolgono il compostaggio domestico	40%
Nuclei familiari in condizione di indigenza	Fino all'80%

- 3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 12

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani, Gambini, Girotti, Forti)

Voti Contrari: n. 3 (Ripani, Eusepi, Carpineti)

Astenuti: n. -

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 12

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani, Gambini, Girotti, Forti)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. 3 (Ripani, Eusepi, Carpineti)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00

FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 7 del 22-02-2017

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017
E APPROVAZIONE P.E.F. 2017**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Montelupone, li: 22-02-2017

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Montelupone, li: 22-02-2017

Il Responsabile Area Contabile
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Rolando Pecora

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 29-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00)

Lì 29-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 04-03-2017
(X) Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Lì 29-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli
